

ORIGINALE

N° 5347 di protocollo

N° 5/A/ECO di registro del 2/2/2010



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: LITTLE GALVANIC S.r.l. con sede legale e impianto a Caslino d'Erba in via Majet 11. Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs 59/2005 e s.m.i., per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6 dell'allegato 1 al medesimo Decreto.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE

(Franco Binaghi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Binaghi', written over the printed name.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

Ditta: LITTLE GALVANIC S.r.l. con sede legale e impianto a Caslino d'Erba in via Majet 11. Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs 59/2005 e s.m.i., per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6 dell'allegato 1 al medesimo Decreto.

VISTI:

- il D.lgs. 18 febbraio 2005 n°59 e s.m.i.;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n°26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n°24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n°267;
- la Legge 7 agosto 1990 n°241 ;
- la L. 15 maggio 1997 n°127;
- la D.G.R. 7 agosto 2009 n°10124;
- il D.M. 24 aprile 2008;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale a partire dal 1 gennaio 2008 sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n°24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato 1 punto 5.2 del D. Lgs 59/2005 di competenza regionale;

VISTA l'istanza e la relativa documentazione tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs 59/2005, dalla ditta Little Galvanic S.r.l. con sede legale in Comune di Caslino d'Erba via Majet 11, pervenuta in data 20/4/2009, prot.n. 19897 del 22/4/2009 in atti provinciali, per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale per un impianto esistente, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 59/2005, in Comune di Caslino d'Erba via Majet 11;

ATTESO CHE il procedimento amministrativo è stato avviato, ai sensi della L.241/1990 e s.m.i., dai competenti uffici provinciali in data 20/4/2009;

VISTO CHE il gestore dell'impianto di cui trattasi ha effettuato gli adempimenti previsti dall'art.5 comma 7 del D.Lgs 59/2005, pubblicando sintetico avviso su un quotidiano a diffusione provinciale in data 28/5/2009 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo;

VALUTATA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta di cui trattasi con note del 7/9/2009 e 21/12/2009;

PRESO ATTO CHE la Conferenza dei Servizi conclusiva tenutasi in data 1 Febbraio 2010 si è conclusa con l'espressione di parere favorevole da parte di tutti i soggetti coinvolti, come da dichiarazioni rese e riportate nel verbale della seduta;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- la descrizione dell'impianto e le attività ivi effettuate sono riportati nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico sopra richiamato;



PRECISATO CHE il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i., e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;

DATO ATTO CHE l'impianto in oggetto non è in possesso di certificazioni volontarie per sistemi di controllo di qualità ambientale e che pertanto il rinnovo dell'autorizzazione deve essere effettuato ogni 5 anni, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 59/2005;

RICHIAMATA la DGR 7 agosto 2009 n°10124 con la quale la Regione ha disposto determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (art.9 comma 4 di D.M. 24 aprile 2008);

RICHIAMATI gli artt. 5 e 11 del D.Lgs 59/2005 che dispongono la messa a disposizione del pubblico dell'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di rilasciare alla LITTLE GALVANIC S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Caslino d'Erba via Majet 11 l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività prevista al punto 2.6 dell'allegato 1 al D.Lgs 59/2005 e s.m.i., alle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'Allegato Tecnico;
3. che i valori limite e le prescrizioni stabiliti con il presente atto devono essere rispettati a partire dalla data di ricevimento dello stesso, dove non altrimenti indicato;
4. che l'autorizzazione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di emanazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dello stesso;
5. che il presente atto sarà revocato qualora LITTLE GALVANIC S.r.l. non effettui, nei termini stabiliti, il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex D.Lgs 59/2005, art.18 commi 1 e 2 e DGR 7 agosto 2009 n°10124.

DISPONE

6. la trasmissione del presente atto in copia conforme alla ditta LITTLE GALVANIC S.r.l., al Comune di Caslino d'Erba, ad ARPA Dipartimento di Como e ad ASIL Spa;
7. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali;



DÀ ATTO

8. che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)